



Aerei, personale di terra (ASSAEROPORTI)

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali .

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

127 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE PER I LAVORATORI QUADRI, IMPIEGATI ED OPERAI DELLE AZIENDE ADERENTI AD ASSAEROPORTI, in forma abbreviata PREVAER FONDO PENSIONE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/01/2002 ¹	31/12/2006	1%	minimi tabellari, contingenza, anzianità	1%	minimi tabellari, contingenza, anzianità	3%; 100% ¹	minimi tabellari, contingenza, anzianità
01/01/2007	31/12/2007	1%	minimi tabellari, contingenza, anzianità	1%	minimi tabellari, contingenza, anzianità	3%; 100% ¹⁻²	minimi tabellari, contingenza, anzianità
01/06/2007	30/09/2014	2%	minimi tabellari, contingenza, anzianità	1%	minimi tabellari, contingenza, anzianità	3%; 100% ¹⁻²	minimi tabellari, contingenza, anzianità
01/10/2014	ad oggi	2% ³	minimi tabellari, contingenza, anzianità	1%	minimi tabellari, contingenza, anzianità	3%; 100% ¹⁻²	minimi tabellari, contingenza, anzianità

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ CCNL 01/10/2014. "[...] per i lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato che non abbiano mai percepito gli importi risalenti all'ex art. 23 Parte specifica B CCNL 13/3/1988, ovvero, per il personale assunto successivamente alla data di sottoscrizione del verbale di accordo dell'1/10/2014, allegato al presente contratto, il fondo Prevaer verrà alimentato a far data dall'1/10/2014 da un contributo datoriale pari al 2,5% per 12 mensilità annue calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità ove il lavoratore aderisca al fondo di previdenza integrativa con il proprio contributo pari all'1% per dodici mensilità annue calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici d'anzianità. "

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

Destinatari

PREVAER

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile è determinata dal valore cumulato di minimi tabellari, indennità di contingenza, aumenti periodici d'anzianità, per 12 mensilità.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

Lo Statuto di PREVAER prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di socio e l'obbligo contributivo a carico dell'Azienda e del lavoratore è rapportato all'eventuale retribuzione percepita dal lavoratore.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI IMPIEGATI ED OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI GESTIONE AEROPORTUALE ADERENTI ALLA ASSAEROPORTI

Indice:

17/01/2020 CCNL Verbale di accordo
24/05/2016 CCNL Verbale di accordo
01/10/2014 CCNL del Trasporto Aereo – Verbale di accordo
02/08/2013 CCNL del Trasporto Aereo – Verbale di accordo
26/01/2010 CCNL Accordo di rinnovo
04/10/2006 Protocollo d'intesa
16/03/1999 CCNL Accordo di rinnovo

17/01/2020

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 17/1/2020, tra l'ASSAEROPORTI e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, l'UGL TRASPORTO AEREO assistite dalle strutture regionali/territoriali e dalle RSA/RSU è stata sottoscritta la presente Sezione Specifica Gestori Aeroportuali del CCNL del Trasporto Aereo.

Il presente CCNL produce effetti sino al 31/12/2022 sia per la parte normativa che per quella economica.

Art. G41 Welfare

Le Parti condividono la valenza strategica di una idonea regolamentazione del welfare contrattuale in uno spirito solidaristico e, nel solco di una rinnovata attenzione alle dinamiche sociali con particolare riguardo alla Previdenza Complementare, secondo pilastro del sistema pensionistico, ed alla assistenza sanitaria integrativa. Le Parti convengono, inoltre, nell'ambito dell'osservatorio nazionale previsto nella parte generale comune del presente CCNL di valutare ogni possibile percorso di condivisione che coinvolga le specifiche fonti istitutive affinché i diversi trattamenti sia per la previdenza che per l'assistenza sanitaria in alcuni comparti ed a livello aziendale/interaziendale di settore possano essere omogeneizzati ed integrati in una logica di inclusività nell'ambito del welfare contrattuale.

Le Parti sostengono altresì lo sviluppo di un'impresa socialmente responsabile attraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno in relazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali etici e ambientali nella propria attività e nei rapporti interni ed esterni, con la consapevolezza che il benessere dei lavoratori passi anche per la promozione di iniziative aziendali rivolte al benessere delle persone, alla tutela dell'ambiente e del contesto in cui operano.

A tal proposito, le Parti, al fine di sostenere valori, principi e strumenti socialmente responsabili, valutano l'opportunità di promuovere specifiche intese e buone prassi a livello aziendale nei seguenti ambiti:

- Bilanciamento delle esigenze di lavoro con quelle personali
- Attenzione all'inserimento e alla prestazione dei lavoratori diversamente abili
- Diffusione di comportamenti consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di legge a salvaguardia e tutela dell'ambiente
- Realizzazione di strategie ambientali basate sulla prevenzione, coniugando la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il rispetto dell'ambiente, lo sviluppo dell'innovazione, la competitività delle imprese.

Art. G42 Previdenza complementare

In coerenza con quanto definito nella Parte Generale sul tema, il contributo mensile aziendale del 2,5% per 12 mensilità annue verrà versato da parte del datore di lavoro solo ove il lavoratore aderisca a Prevaer con il proprio contributo pari all'1% per dodici mensilità annue calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità.

Inoltre, per i lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato che non abbiano mai percepito gli importi risalenti all'ex art. 23 Parte specifica B CCNL 13/3/1988, ovvero, per il personale assunto successivamente alla data di sottoscrizione del verbale di accordo dell'1/10/2014, allegato al presente contratto, il fondo Prevaer verrà alimentato a far data dall'1/10/2014 da un contributo datoriale pari al 2,5% per 12 mensilità annue calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità ove il lavoratore aderisca al fondo di

previdenza integrativa con il proprio contributo pari all'1% per dodici mensilità annue calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici d anzianità .

Per il personale assunto a tempo determinato successivamente alla data del presente accordo qualora aderisse al sistema previdenziale Prevaer, si applicherà il contributo aziendale ed individuale di cui al presente articolo una volta superato il periodo di prova.

Nei confronti del personale neo-assunto le Aziende forniranno le opportune riguardanti la facoltà di destinazione del TFR alla previdenza complementare.

24/05/2016

Verbale di accordo

Il giorno 24/5/2016, tra l'Assaereo, l'Assaeroporti, l'Assocontrol, l'Assohandlers, la Fairo, con la presenza di Feder catering e la Filt-Cgil, la Fit-Cisl, la Uiltrasporti, la Ugl Trasporto Aereo, si è stipulato il seguente accordo .

[...]

4. Il suddetto Osservatorio avrà compiti consultivi e di indirizzo strategico, assumendo le Parti l'impegno ad attivare tutte le iniziative utili a monitorare nell'ambito dello stesso :

[...]

- lo studio volto a sviluppare la creazione di un sistema di previdenza complementare , ove possibile armonizzato attraverso forme di fusione/agggregazione che prendano le mosse dalle precedenti esperienze realizzatesi nel settore.

01/10/2014

Verbale di accordo

Il giorno 1/10/2014, tra l'ASSAEROPORTI e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILT, l'UGLTA assistite dalle strutture regionali/territoriali e dalle RSA/RSU è stata sottoscritta la presente Sezione Specifica Gestori Aeroportuali del CCNL del Trasporto Aereo.

Resta intesa che la presente intesa dovrà essere ratificata dall'assemblea di Assaeroporti

PARTE SPECIFICA (SEZIONI 1 GESTORI)

CAPO VII - Gestori

[...]

Art. G41 Welfare

Le Parti condividono la valenza strategica di una idonea regolamentazione del welfare contrattuale in uno spirito solidaristico e, nel solco di una rinnovata attenzione alle dinamiche sociali con particolare riguardo alla Previdenza Complementare, secondo pilastro del sistema pensionistico , ed alla assistenza sanitaria integrativa .

Le Parti convengono, inoltre, nell'ambito dell'osservatorio nazionale previsto nella parte generale comune del presente ccnl di valutare ogni possibile percorso di condivisione che coinvolga le specifiche fonti istitutive affinché i diversi trattamenti sia per la previdenza che per l'assistenza sanitaria in alcuni comparti ed a livello aziendale/interaziendale di settore possano essere omogeneizzati ed integrati in una logica di inclusività nell'ambito del welfare contrattuale .

Previdenza complementare

In coerenza con quanto definito nella Parte Generale sul tema, il contributo mensile aziendale del 2% per 12 mensilità annue verrà versato da parte del datore di lavoro solo ove il lavoratore aderisca a Prevaer con il proprio contributo pari all'1% per dodici mensilità annue calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici d anzianità .

Inoltre, per i lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato che non abbiano mai percepito gli importi risalenti all'ex art. 23 Parte specifica B CCNL 13/3/1988, ovvero, per il personale assunto successivamente alla data di sottoscrizione del verbale di accordo dell'1/10/2014, allegato al presente contratto, il fondo Prevaer verrà alimentato a far data dall'1/10/2014 da un contributo datoriale pari al 2,5% per 12 mensilità annue calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità ove il lavoratore aderisca al fondo di previdenza integrativa con il proprio contributo pari all'1% per dodici mensilità annue calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici d anzianità .

Per il personale assunto a tempo determinato successivamente alla data del presente accordo qualora aderisse

al sistema previdenziale Prevaer, si applicherà il contributo aziendale ed individuale di cui al presente articolo una volta superato il periodo di prova.
Nei confronti del personale neo-assunto le Aziende forniranno le opportune riguardanti la facoltà di destinazione del TFR alla previdenza complementare.

02/08/2013

Verbale di accordo

Il giorno 2/8/2013, tra l'Assaereo, l'Assaeroporti, l'Assohandlers, l'Assocontrol, l'Assocatering e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UIL TRASPORTI, l'Ugl Trasporti si è stipulata la Parte Generale comune del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Industria del Trasporto Aereo, con la esclusione delle Disposizioni Finali.
L'efficacia di tale pattuizione è subordinata alla definizione, dal mese di settembre 2013, delle relative Parti Specifiche e delle Disposizioni Finali.
Quanto sopra fermo restando la totale autonomia negoziale delle Parti stipulanti le singole Parti specifiche con riguardo a contenuti e decorrenza.
[...]

PARTE GENERALE

Premessa e ambito di applicazione

Le parti stipulanti il nuovo CCNL del Trasporto Aereo, in uno scenario caratterizzato dal continuo evolversi del quadro del trasporto aereo mondiale, in cui le complesse dinamiche risentono dell'incompiuta messa a sistema del settore italiano, concordano sul valore e sulla valenza centrale ed inclusiva del nuovo CCNL, sulla strategicità del sistema di relazioni industriali quale strumento di governo dei processi settoriali e aziendali, finalizzato alla creazione di un sistema di regole certe e condivise, in grado di assicurare: il contributo alla definizione di un sistema dei trasporti, il perseguimento degli obiettivi di competitività delle imprese garantendo, al contempo, la valorizzazione e lo sviluppo occupazionale ed il coinvolgimento delle professionalità su obiettivi di qualità.

Tutto ciò premesso:

Il perseguimento degli obiettivi condivisi dalle Parti stipulanti presuppone un nuovo approccio al settore del Trasporto Aereo nel suo complesso, caratterizzato da una pluralità di attività che devono assumere un ruolo complessivo di sistema in una logica di "filiera", in quanto concorrenti, con diverso grado ad una medesima catena del valore, oltre alla ricerca condivisa di un sempre crescente livello di servizio e di attenzione al cliente e di miglioramento delle condizioni di lavoro.

Di questa appartenenza al sistema di "filiera" intende farsi da subito artefice il nuovo CCNL del Trasporto Aereo attraverso la fissazione di un quadro di regole di insieme da applicarsi a tutti gli operatori del settore nella PARTE GENERALE in quanto componenti a pieno titolo della filiera del Trasporto Aereo. Componenti, la cui specificità in termini di diverso contributo alla catena del valore, viene dal CCNL riconosciuta e valorizzata attraverso la definizione di PARTI SPECIFICHE.

Titolarità

La Parte Generale del contratto, comune a tutte le Parte Specifiche, è sottoscritta dalla totalità delle Associazioni Datoriali e dalle Segreterie Nazionali di Categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti.

Ogni Parte Specifica di seguito riportata ha una propria autonomia negoziale ed è sottoscritta dall'Associazione Datoriale interessata e dalle Segreterie Nazionali di Categoria firmatarie della parte generale.

Parte specifica gestori aeroportuali:

- Assaeroporti;

Parte specifica vettori:

- Assaereo;

- F.A.I.R.O.

Parte specifica servizi aeroportuali di assistenza a terra:

- Assohandlers;

Parte specifica catering aereo:

- Assocatering;

Parte specifica ATM (Air Traffic Management):

- Assocontrol;

Resta peraltro convenuto che attraverso la sua sottoscrizione le Associazioni datoriali e le OO.SS. stipulanti riconoscono di aver individuato la regolamentazione di settore.

Ambito di applicazione:

Il nuovo CCNL di settore del Trasporto Aereo è il riferimento regolatorio sul versante del lavoro e si applica a

tutto il personale di terra e di volo per l'intera Industria del Trasporto Aereo italiano le cui attività sono :

- servizi di navigazione e di lavoro aereo (vettori aerei stabilmente operanti in Italia);
- servizi di gestione aeroportuale;
- servizi aeroportuali di assistenza a terra (handling aeroportuale);
- servizi di catering aereo;
- servizi ATM diretti e complementari;
- servizi di manutenzione aeronautica

Potrà, inoltre, applicarsi alle Aziende che, attraverso accordi di confluenza ed armonizzazione, aderiscano alla regolamentazione generale contrattuale del Trasporto Aereo .

Coerentemente con l'obiettivo comune di assicurare incrementale trasparenza e certezza di diritti e doveri, le Parti ritengono fondamentale dare massima diffusione al testo contrattuale curandone la distribuzione a tutti i lavoratori anche attraverso la sua pubblicazione nelle intranet aziendali .

CAPOV - Previdenza complementare

Art. 38 Previdenza complementare

I Fondi Pensione Integrativa dei lavoratori del Trasporto Aereo sono, al momento in attesa di una compiuta fusione in unico Fondo Pensione del settore , il Fondo Prevaer ed il Fondo Fondareo

Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende in materia di Previdenza Complementare , le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie del presente CCNL possono aderire al Fondo PREVAER ovvero al Fondo FONDAEREO, secondo quanto previsto nelle Parti Specifiche. Allo scopo accettano gli statuti e le norme che regolamentano il funzionamento, la gestione e le prestazioni dei fondi .

1. L'adesione al Fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specifiche

2. L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al Fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del Fondo, ovvero la perdano successivamente. Tale obbligo è assunto dalle Aziende solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti a Prevaer ovvero a Fondareo o all'evoluzione degli stessi.

3. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993 è prevista, in caso di adesione al Fondo, l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno al Fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al Fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità .

Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l'estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva .

- Dichiarazione a verbale -

Le OO.SS. ribadiscono la volontà di ricercare nelle parti specifiche , nel rispetto delle compatibilità economiche e delle specificità la definizione di un piano integrativo di assistenza sanitaria per tutte le lavoratrici ed i lavoratori del settore.

26/01/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 26/1/2010, tra ASSAEROPORTI e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL-TRASPORTI, è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale per il personale di terra del Trasporto Aereo e delle attività Aeroportuali, composto dalla Parte Generale e dalla Sezione delle Gestioni Aeroportuali e allegati a valere per i Quadri, gli impiegati e gli operai, in forza alla data della stipula presso le Aziende di Gestione Aeroportuale .

Ferme restando le decorrenze previste per gli specifici istituti nella Sezione Gestioni Aeroportuali, il presente CCNL decorre dalla data della stipula e produce effetti sino al 31/12/2011 sia per la parte normativa che per quella economica.

CAPO VI - Previdenza complementare

Art. 41 Previdenza complementare

Le Parti prendono atto della costituzione del Fondo PREVAER avvenuto in base al CCNL in data 16/3/1999 ed in base all'accordo istitutivo in data 16/5/2000.

Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende in materia di Previdenza Complementare, le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie del presente CCNL possono aderire al Fondo PREVAER costituito con l'accordo del 16/5/2000 tra Assaeroporti e FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI. Allo scopo accettano lo statuto e le norme che regolamentano il funzionamento, la gestione e le prestazioni del fondo.

1. L'adesione al Fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specifiche.

2. L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al Fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del Fondo, ovvero la perdano successivamente..

3. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993 è prevista, in caso di adesione al Fondo, l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno al Fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al Fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità.

- Dichiarazione a verbale Assaeroporti -

Assaeroporti in qualità di fonte istitutiva del Fondo PREVAR, ribadisce la impossibilità di simultanea contribuzione a carico Azienda, ivi inclusa la destinazione del TFR, nei confronti dei dipendenti aderenti a più fondi di previdenza complementare.

04/10/2006

Protocollo d'intesa

Il giorno 4/10/2006, si sono incontrate ASSAEROPORTI e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e UGL TRASPORTO AEREO. Le parti confermando la comune volontà di porre al centro del confronto la costruzione di regole di Sistema che, con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali interessati, diano a tutto il comparto certezza di riferimenti normativi e contrattuali, hanno affrontato il tema del rinnovo del biennio economico 2006/2007 del CCNL "Gestioni Aeroportuali e Servizi Assistenza a Terra", convenendo quanto segue:

[...]

D) In virtù della comune volontà di dare ulteriore impulso al tema della previdenza complementare di cui al Capo V del CCNL Gestioni Aeroportuali e Servizi di Assistenza a Terra, anche alla luce delle novità in fase di discussione in sede governativa nell'ambito della manovra finanziaria 2007, la contribuzione a carico delle Aziende di cui all'art. "Previdenza Complementare Prevaer" punto 3 del precitato Capo V del CCNL verrà portata, a decorrere dall'01/06/2007, al 2% ferme restando le modalità di calcolo previste nel predetto dettato contrattuale, nonché quanto specificato nel punto 4 dello stesso in merito ai soggetti destinatari di tale intervento.

11/07/2001

CAPO V - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Art. 59 - Previdenza complementare

Le parti condividono l'obiettivo di perseguire la costituzione di un Fondo di previdenza complementare, ex D.Lgs.124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, unico per il comparto della gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, e pertanto convengono di proseguire, attraverso la Commissione paritetica costituita tra le parti il 10/12/1998, i lavori finalizzati alla individuazione di soluzioni che, tenendo conto delle situazioni esistenti nell'ambito del comparto e, in particolare, dei diversificati trattamenti in essere presso le singole aziende derivanti dal Fondo di Previdenza - ex art. 23, Parte specifica B, CCNL 13/3/1988 -, possano offrire proposte risolutive della condivisa esigenza di garantire un sempre più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale obbligatorio.

1. Saranno Soci e destinatari delle prestazioni del Fondo di cui sopra tutti i lavoratori quadri, impiegati e operai, non in prova, dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che volontariamente vi aderiscano, ai quali si applichi il contratto collettivo nazionale di lavoro delle gestioni e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra

sottoscritto dalle parti stipulanti.

2. L'operatività del Fondo è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di preiscrizioni pari ad almeno 3.000 unità.

3. L'adesione al Fondo comporterà una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico dell'azienda pari all'1% ed una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore pari all'1%, entrambe calcolate sui seguenti elementi della retribuzione: minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità.

4. L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori che aderiranno al Fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del Fondo, ovvero la perdano successivamente.

5. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993 è prevista, in caso di adesione al Fondo, l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno al Fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al Fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità.

6. Potranno essere destinate al finanziamento del Fondo, in base ad intese a livello locale tra le parti stipulanti, quote delle erogazioni derivanti dalla contrattazione di 2° livello (contrattazione aziendale integrativa).

7. I contributi a carico delle aziende e dei lavoratori decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito ed operante.

8. Per le spese di promozione e avvio del Fondo è previsto un contributo una tantum pari a Lire 20.000 a carico delle aziende che applichino il contratto collettivo nazionale di lavoro delle gestioni e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra per ciascun dipendente non in prova in forza con contratto a tempo indeterminato alla data di costituzione del Fondo con atto notarile, da versare al Fondo stesso nei 30 gg. successivi a tale data, ed un contributo pari a Lire 10.000 a carico di ciascun lavoratore che aderisca al Fondo, da versare, quale una tantum, al momento dell'iscrizione.

Conclusi i lavori della Commissione di cui sopra, le parti si incontreranno per valutare lo studio di fattibilità, che, in deroga a quanto stabilito tra le parti il 10/12/1998, dovrà essere presentato entro il prossimo mese di Giugno 1999, ed avviare tutte le iniziative necessarie per la concreta costituzione ed attivazione del Fondo.

16/03/1999

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti condividono l'obiettivo di perseguire la costituzione di un Fondo di previdenza complementare, ex D.lgs. n. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni, unico per il comparto della gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, e, pertanto convengono di proseguire, attraverso la Commissione paritetica costituita tra le parti il 10.12.98, i lavori finalizzati all'individuazione di soluzioni che, tenendo conto delle situazioni esistenti nell'ambito del comparto e, in particolare, dei diversificati trattamenti in essere presso le singole aziende derivanti dal Fondo di Previdenza - ex art. 23, parte specifica B, CCNL 13.3.88 -, possano offrire proposte risolutive della condivisa esigenza di garantire un sempre più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale obbligatorio.

1. Saranno Soci e destinatari delle prestazioni del Fondo di cui sopra tutti i lavoratori quadri, impiegati e operai, non in prova, dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che volontariamente vi aderiscano, ai quali si applichi il CCNL delle gestioni e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra sottoscritto dalle parti stipulanti.

2. L'operatività del Fondo è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di preiscrizioni pari ad almeno 3.000 unità.

3. L'adesione al Fondo comporterà una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico dell'azienda pari al 1% e una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore pari al 1%, entrambe calcolate sui seguenti elementi della retribuzione: minimo tabellare, indennità di contingenza e aumenti periodici d'anzianità.

4. L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori che aderiranno al Fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del Fondo, ovvero la perdano successivamente.

5. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.93 è prevista, in caso di adesione al Fondo,

l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno al Fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente, o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al Fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza e aumenti periodici d'anzianità.

6. Potranno essere destinate al finanziamento del Fondo, in base ad intese a livello locale tra le parti stipulanti, quote delle erogazioni derivanti dalla contrattazione di 2° livello (contrattazione aziendale integrativa).

7. I contributi a carico delle aziende e dei lavoratori decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito e operante.

8. Per le spese di promozione e avvio del Fondo è previsto un contributo 'una tantum' pari a £. 20.000 a carico delle aziende che applichino il CCNL delle gestioni e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra per ciascun dipendente non in prova in forza con contratto a tempo indeterminato alla data di costituzione del Fondo con atto notarile, da versare al Fondo stesso nei 30 gg. successivi a tale data, e un contributo pari a £. 10.000 a carico di ciascun lavoratore che aderisca al Fondo, da versare, quale 'una tantum', al momento dell'iscrizione.

Conclusi i lavori della Commissione di cui sopra, le parti si incontreranno per valutare lo studio di fattibilità, che, in deroga a quanto stabilito tra le parti il 10.12.98, dovrà essere presentato entro il prossimo mese di giugno, e avviare tutte le iniziative necessarie per la concreta costituzione e attivazione del Fondo.
